



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

riunita in camera di consiglio e così composta:

1. Dott.ssa **Carmela RUBERTO** Presidente
2. Dott.ssa **Silvana FERRIERO** Consigliere
3. Dott. **Antonio SCALERA** Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 663/2022 R.G., assunta in decisione all'esito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.1.2023 e vertente

TRA

XXXXX personalmente e nella qualità di socio illimitatamente responsabile della società **XXX snc** di **XXX XXX**, con sede in Montalto Uffugo ed elettivamente domiciliata in Cosenza **XXX**, presso lo studio dell'Avv. **XXX** che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al reclamo

Reclamante

E

XXX S.r.l., in forza di procura rilasciata da **XXX S.p.A.**, a questo attorrepresentata dal procuratore speciale in persona del procuratore speciale Dott.ssa **XXX**, in forza di procura del 09/07/2020 a rogito del notaio **XXX** di Milano, elettivamente domiciliata in Cosenza alla via **XXX** presso lo studio dell'Avv. **XXX**, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura estesa in calce alla memoria di costituzione

Reclamata

E

XXX dichiarato con Sentenza n.5/2022 pubblicata in data 31.01.2022(n.5/2022 R.F.) con cui il Tribunale di Cosenza ha dichiarato il fallimento di **XXX**

s.n.c. di XXX e XXX nonché di XXX di XXX nella qualità di soci illimitatamente responsabili, in persona del Curatore fallimentare Dott. XXX, autorizzato alla costituzione nel presente giudizio con provvedimento del 05.07.2022 del Giudice Delegato del Tribunale di Cosenza Dott.ssa Francesca Familiari, rappresentato e difeso dall'Avv. XXX del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. XXX sito in Catanzaro alla Via XXX, giusta Procura alle liti allegata alla memoria di costituzione

Reclamata

CONCLUSIONI

Per parte reclamante

“Voglia la Corte adita,

In via PRELIMINARE ED URGENTE:

- disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo ai sensi dell'art. 19 L. fall per come richiesto in narrativa.

Nel MERITO:

annullare la sentenza n. 05/2022, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 31.01.2022 e, per l'effetto, revocare il fallimento per i motivi di cui al presente reclamo, con conseguente condanna del creditore istante, alla refusione di diritti, spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, nonché delle spese conseguenti alla procedura fallimentare.

Si formula espressa riserva di azione risarcitoria, all'esito del presente giudizio, per avere la Banca richiesto il fallimento con grave colpa.

In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo relativo al proc. N. 80/2021 Pref. RG del Tribunale di Cosenza e si depositano e si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

Sentenza dichiarativa di fallimento n. 05/2022 Tribunale di Cosenza emessa in data 31.01.2022 notificata al sig. XXX in data 31.03.2022;

Relazione tecnica dott. XXX ed allegati”.

Per parte reclamata

“Chiede che

all'Ecc.ma Corte di Appello adita Piaccia:

1) *Riformare la sentenza nella parte in cui non riconosce il credito di euro € 208.417,75 in ragione della specifica eccezione sollevata in udienza e di cui al relativo verbale;*


2) *Respingere per il resto il reclamo della fallita confermando la sentenza del tribunale di Cosenza”*

Per parte reclamata Curatela del Fallimento

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, *contrariis reiectis*:

- rigettare l’istanza di sospensione della liquidazione dell’attivo, poiché non ricorrono i gravi motivi ex art.19 L.F.;
- rigettare il reclamo poiché inammissibile e/o infondato e, per l’effetto, confermare la Sentenza dichiarativa di fallimento n.5/2022 (R.F. n.5/2022) pubblicata il 31.01.2022 del Tribunale Ordinario di Cosenza.

Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimb. forf. S.G. 15% nonché C.P.A. ed I.V.A. come per legge”



Fallimenti e Società.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 2.5.2022, **XXX**, nella qualità di socio illimitatamente responsabile della **XXX s.n.c.**, ha impugnato la sentenza n. 5/2022 (pubblicata in data 31.1.2022) con la quale il Tribunale di Cosenza ha dichiarato il fallimento della società **XXX s.n.c.** di **XXX** e di **XXX**, di **XXX** e di **XXX** nella qualità di soci illimitatamente responsabili.

Si è costituita in giudizio la **XXX**, parte ricorrente nel giudizio pre-fallimentare, la quale ha chiesto che la sentenza impugnata fosse riformata nella parte in cui il credito da essa vantato nei confronti della fallita era stato riconosciuto in un importo inferiore rispetto a quello vantato di € 208.417,75; ha chiesto, inoltre, che il reclamo fosse nel resto rigettato.

Si è altresì costituita la **Curatela del Fallimento**, all'uopo debitamente autorizzata dal Giudice delegato.

Rigettata l'istanza di sospensione dell'attivo fallimentare, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.1.2023 per l'acquisizione del fascicolo prefallimentare e per la decisione.

L'udienza del 25.1.2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il reclamo principale è inammissibile.

Invero, la **Curatela del fallimento**, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del reclamo per tardività, poiché il relativo ricorso è stato proposto dal fallito oltre il termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art.18 comma 1 L.F., termine decorrente "dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'art.17" (art. 18, co. 1, L.F.).

L'eccezione – sulla quale la reclamante non ha inteso svolgere alcuna difesa nelle note di trattazione scritta depositate in data 5.1.2023 – è fondata e meritevole di accoglimento.

Ed invero, come risulta dall'attestazione telematica rilasciata in data 29.07.2022 (allegata sub doc. 9 al fascicolo della Curatela), in data 31.01.2022 la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Cosenza ha notificato a mezzo PEC la sentenza dichiarativa di fallimento, oggetto dell'odierno reclamo, ex art. 170 c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. **XXX (XXX@pec.giuffre.it)**, procuratore costituito nel giudizio pre-fallimentare (R.G. n.80/2021 Pref.) della società debitrice "**XXX s.n.c. di XXX e XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. XXX**" giusta memoria difensiva del 30.11.2021 (allegata sub doc.10 al fascicolo della Curatela).

Vale bene evidenziare come, ai sensi dell'art. 16, comma 6 D.L. 18.10.2012, n. 179 (convertito in L. 17.12.2012 n. 221), "Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense

in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Orbene, nel caso di specie, la notificazione della sentenza dichiarativa del fallimento da parte della Cancelleria all'indirizzo PEC del procuratore domiciliatario deve ritenersi idonea a far decorrere il termine per impugnare ex art. 18 .L.F.

E ciò ancorché la società fallita, nell'atto di costituzione in giudizio, avesse optato per un'elezione di “domicilio fisico” presso lo studio dell'avv. XXX.

Al riguardo, mette conto evidenziare che la giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che, alla luce della vigente normativa, il “*domicilio fisico*” costituisca un'alternativa al “*domicilio digitale*” e che, dunque, debba considerarsi come validamente effettuata la notifica al “*domicilio digitale*” pure in caso di espressa elezione di “*domicilio fisico*”.

In un caso analogo – seppur non riguardante l'ipotesi che viene qui in rilievo del reclamo ex art. 18 L.F. – la Suprema Corte ha ritenuto tardivo il ricorso per cassazione in quanto la sentenza impugnata era stata validamente notificata via PEC al domiciliatario in appello oltre che al “dominus” difensore, ai fini di decorrenza del termine breve, nonostante l'elezione di “domicilio fisico” in capo all'avvocato, destinatario della notifica telematica. (Cass. 14.12.2021, n. 39970)

La Suprema Corte, nel precedente testé richiamato, ha concluso affermando che “*il domicilio digitale può essere utilizzato per la notificazione in questione, anche se non elide la prerogativa processuale di eleggere domicilio fisico, sicché le due opzioni concorrono (Cass., 11/02/2021, n. 3557); in tal caso, la parte aveva solo eletto domicilio fisica, ma la domiciliazione digitale, pur non impedendo l'utilizzo della prima, restava, per volontà dell'ordinamento, una delle due possibilità ai fini in discussione; ne discende la ritualità della notifica della sentenza qui gravata, nei sensi eccepiti dalla controricorrente, con conseguente sua idoneità all'attivazione del termine breve di impugnazione e tardività dell'odierno ricorso”.*

La validità della notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento presso il domicilio digitale del procuratore della società fallita consente, poi, di ritenere che sia spirato il termine per la proposizione dell'odierno reclamo da parte del socio illimitatamente responsabile e legale rappresentante della società fallita.

Ed invero, trova applicazione alla fattispecie in esame il principio enunciato da **Cass. Civ., sez. I, 17.11.2016, n. 23430** secondo cui “*nel caso di dichiarazione di fallimento di una società di persone e del socio illimitatamente responsabile, anche in virtù di un ragionevole bilanciamento tra le*

ricordate esigenze di tutela del diritto di difesa e quelle di concentrazione e celerità dello svolgimento delle procedure concorsuali, deve ritenersi che, nel caso in cui il socio dichiarato fallito abbia anche la veste di legale rappresentante della società, la notifica della sentenza ricevuta in questa veste assicuri la piena conoscenza della decisione anche con riguardo alla dichiarazione del suo fallimento personale, con la conseguenza che da detta notifica decorre il termine breve per proporre reclamo anche nella qualità di socio illimitatamente responsabile”.

Nella vicenda qui all'esame, allora, non può dubitarsi che XXX abbia avuto legale e completa conoscenza della sentenza che dichiarava il suo fallimento quale socio illimitatamente responsabile della XXX snc di XXX e XXX, già al momento della notifica dell'atto presso il domicilio eletto da quest'ultima, in quanto egli aveva anche la veste di legale rappresentante della società.

Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità del reclamo proposto in data 2.5.2022 e, dunque, ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata (31.1.2022).

2. Va dichiarato parimenti inammissibile il reclamo incidentale (pur così non espressamente qualificato) proposto dalla **XXX S.r.l.** che ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui è stato riconosciuto il credito dalla stessa vantato nella minor misura di € 8.917,75, anziché in importo pari a € 208.417,75.

Orbene, è noto che secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione nel quale l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, alla soccombenza nel precedente giudizio intesa quale effetto pregiudizievole derivante dalla decisione e non anche come mera diversità tra quest'ultima e le conclusioni rassegnate dalla parte, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile» (si veda da ultimo Cass. 19.9.2022, n. 27387).

È, quindi, decisivo e assorbente il rilievo per cui, per proporre l'impugnazione di una sentenza è in ogni caso necessario l'interesse ad agire, dato dalla soccombenza in senso sostanziale che, nel caso di specie, non sussiste, in quanto la sentenza dichiarativa di fallimento ha accolto l'istanza formulata **XXX S.r.l.** ed ha accertato – come, peraltro, riconosciuto dalla medesima reclamante incidentale – solo “in via incidentale e senza efficacia di giudicato” un credito in misura inferiore rispetto a quello vantato.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico della reclamante in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55, come modificati dal D.M. 13.8.2022, n. 147 (valore

indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), operata la riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della controversia.

Poiché la Curatela è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato trova applicazione l'art. 133 D.P.R. 30.5.2022, n. 115 e, conseguentemente, va disposto il pagamento delle spese di lite da parte della soccombente in favore dello Stato.

Vanno parzialmente compensate nella misura della metà le spese nei confronti della **XXX S.r.l.** in ragione della parziale soccombenza di quest'ultima.

4. Si dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* D.P.R. 30.5.2002, per il versamento da parte della reclamante principale e della reclamante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale e incidentale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella composizione collegiale di cui sopra, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa, così provvede:

- a) dichiara inammissibile il reclamo principale e il reclamo incidentale;
- b) condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite in favore della **XXX S.r.l.** che, compensate per la metà, liquida per la restante metà in € **2.497,75**, oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali;
- c) condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite in favore della **Curatela del Fallimento** che liquida in € **4.995,50**, oltre accessori di legge e rimborso forfetario per spese generali, e ne dispone il versamento in favore dello Stato;
- d) dà atto della sussistenza per il pagamento da parte della reclamante principale e della reclamante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Si comunichi alle parti

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio in data 27.1.2023

Il Cons. rel. ed est.

Dott. Antonio Scalera

Il Presidente

Dott.ssa Carmela Ruberto